



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38 del Registro Data: 29/06/2021	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).
---	--

L'anno duemilaventuno giorno 29 del mese di Giugno alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei sigg.:

Numero	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ABIS ANDREA	SINDACO	X	
2	TRINCAS CARLO	CONSIGLIERE	X	
3	DEIALA PAOLA	CONSIGLIERE	X	
4	PINNA ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
5	CARTA CARLO	CONSIGLIERE		X
6	MASCIA MARCO EMILIO	CONSIGLIERE		X
7	PINNA FEDERICA (82)	CONSIGLIERE	X	
8	SECHI FERDINANDO	CONSIGLIERE	X	
9	SANNA MARIA CARLA	CONSIGLIERE		X
10	LOCHI ALESSANDRA	CONSIGLIERE		X
11	GIORDANO ENRICO	CONSIGLIERE	X	
12	CELLETTI LAURA	CONSIGLIERE	X	
13	MELI GIAN PIERO	CONSIGLIERE	X	
14	PINNA FEDERICA (79)	CONSIGLIERE	X	
15	FARA ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	
16	MELI SARA	CONSIGLIERE	X	
17	MANCA ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	

Totale presenti : 13

Partecipa Il segretario comunale Dott.Gianni Sandro Masala ;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del Responsabile dell'Area 3 – Servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che dispone "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 19 settembre 2014 è stato approvato il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale, che al Titolo III disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti:

- l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Tributo disciplinato dai successivi commi 640-741;
- l’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157, con il quale sono state apportate modifiche alle modalità di riversamento alla provincia del tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che ha abrogato a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 838 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisca i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;*
- l’art. 30, comma 5, ultimo periodo del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, che disciplina termini e modalità di comunicazione al Comune, da parte delle utenze non domestiche, dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico e avviati al recupero ai sensi dell’art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006;

Atteso che con il D.lgs 116/2020, sono state previste nuove regole in materia ambientale ed è venuto meno il concetto di assimilazione dei rifiuti di cui all’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e che pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2021 i rifiuti conferibili al servizio pubblico di raccolta sono quelli definiti “rifiuti urbani” dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Considerato che ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-sexies del citato D.Lgs. 152/2006 i “rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”;

Visti i seguenti allegati al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come in ultimo modificati dal D.Lgs. 116/2020:

- *L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).*
- *L-quinquies – “Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)” e dato atto che le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe;*

Vista la L. 27 luglio 2000, n. 212 portante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” ed in particolare:

- l’art. 1, comma 4 che statuisce che *“gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge”;*
- l’art. 2, comma 4 che dispone che *“le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato”;*
- l’art. 5, comma 1 che stabilisce che *“l’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in*

materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti";

Rilevato che le innovazioni in materia di TARI apportate dal legislatore nazionale, comportano l'abrogazione tacita delle norme regolamentari in contrasto con esse, ma che risulta comunque imprescindibile procedere all'adeguamento del regolamento comunale, in ossequio a quanto disposto dal sopra richiamato "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il c.d. "mini testo unico dei tributi locali" di cui all'art. 1, commi tra il 161 e il 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 1, comma 767 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che dispone che *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";*

Visto l'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021 n. 69 che proroga, limitatamente all'anno 2021, il termine per l'approvazione delle tariffe e regolamenti TARI al 30 giugno 2021;

Vista la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica prot.37259 del 12.04.2021 recante *"D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1, commi 639 e 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*, adottata in condivisione con gli uffici del Ministero dell'Economia e Finanze;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di un nuovo regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), al fine di adeguare le precedenti previsioni regolamentari alle innovazioni legislative intervenute;

Esaminato lo schema aggiornato di regolamento predisposto dal responsabile dell'Area 3 – Servizi finanziari, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, giusto verbale n. 18 del 25.06.2021, acclarato al protocollo dell'Ente al n. 14230 in data 25.06.2021;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Il Sindaco introduce l'argomento, evidenziando come la necessità di approvare un nuovo regolamento sia dovuta alla soppressione con legge di bilancio statale della I.U.C. ed alle modifiche normative intervenute in materia di tassa sui rifiuti, che vengono recepite nel nuovo regolamento,

Alle 16.29 la consigliera Meli Sara esce dall'aula: i presenti sono 12;

Si procede alla votazione , resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n° 12 - Voti favorevoli: n° 8 - Astenuti n. 4 (Consiglieri: Meli Gian Piero – Fara Antonello - Manca Antonello – Pinna Federica 79).

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti TARI, di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n. 147, il cui testo aggiornato composto da 40 articoli, viene allegato alla presente deliberazione, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DI DARE ATTO che le modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2021;

DI TRASMETTERE nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

Con separata votazione riportante il seguente esito: Voti favorevoli: n° 8 - Astenuti n. 4 (Consiglieri: Meli Gian Piero – Fara Antonello - Manca Antonello – Pinna Federica 79)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs 267/2000.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco (<i>Andrea Abis</i>)	Il Segretario Comunale (<i>Dott.Gianni Sandro Masala</i>)
---	---

Comune di Cabras
Provincia di Oristano



Comuni de Crabas
Provincia de Aristanis

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

INDICE

Articoli	Descrizione	Pagine
1	Oggetto del Regolamento TARI	3
2	Istituzione della TARI	3
3	Gestione e classificazione dei rifiuti	3
4	Presupposto per l'applicazione della TARI	3
5	Servizio di Igiene Urbana	4
6	Soggetti Passivi	4
7	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	5
8	Locali ed aree non utilizzate	6
9	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	6
10	Esclusione dall'obbligo di conferimento	7
11	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	7
12	Produzione di rifiuti speciali - Riduzioni superficiali	8
13	Superficie degli immobili	8
14	Costo di gestione	9
15	Piano Finanziario	9
16	Determinazione della Tariffa	10
17	Articolazione della Tariffa	10
18	Periodi di applicazione del tributo	10
19	Tariffa per le utenze domestiche	10
20	Occupanti le utenze domestiche	11
21	Tariffa per le utenze non domestiche	11
22	Classificazione delle utenze non domestiche	11
23	Tributo giornaliero	12
24	Tributo Provinciale	13
25	Agevolazioni per le utenze domestiche	13
26	Riduzioni per le utenze non domestiche	13
27	Riduzione per il recupero di rifiuti urbani	14
28	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	14
29	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	14
30	Versamenti e Riscossione	14
31	Importi minimi	15
32	Dichiarazione	15
33	Funzionario responsabile	16
34	Verifiche ed accertamenti	16
35	Attività di controllo e accertamento	17
36	Sanzioni ed interessi	17
37	Rimborsi e compensazione	18
38	Norme transitorie per l'anno 2021	18
39	Trattamento dei dati personali	18
40	Disposizioni finali	19

Art. 1 - Oggetto del Regolamento TARI

1. Il presente regolamento, disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Cabras, della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi dal 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi dal 641 al 668 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, assicurando che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti, ai sensi degli articoli 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, sono classificati:
 - a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono "rifiuti urbani", i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come meglio definiti nell'allegato L-quater della parte quarta del medesimo decreto.
6. Sono "rifiuti speciali" quelli elencati nell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Sono "rifiuti pericolosi" quelli indicati dall'articolo 184, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del medesimo decreto.
8. Sono "rifiuti non pericolosi" quelli non contemplati dal precedente comma 7.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della Tari è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre "rifiuti urbani", esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di Igiene Urbana.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, tutti i locali destinati a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, i restanti locali, condotti dalle attività elencate dall'allegato L-quinques del D.Lgs. 152/2006.

3. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo, per l'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile, risultante da planimetria catastale e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 5 - Servizio di Igiene Urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale in materia ambientale.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di Igiene Urbana, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana, conferendo i rifiuti nell'Ecocentro Comunale.
4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.
5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
6. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 6 - Soggetti Passivi

1. La TARI è dovuta da coloro che ne realizzano il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, come di seguito esemplificati (in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo):
 - a) tutti i vani principali, secondari ed accessori all'interno delle abitazioni (camere, sala, cucina, bagni, ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, vano scala, gabinetti ecc.);
 - b) le cantine, le soffitte ed i posti auto chiusi e/o box auto coperto, accessibili direttamente e non dall'appartamento con scale o accesso all'interno o all'esterno dei locali principali;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, mercato coperto;
 - e) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - f) tutti i vani dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado (uffici, sale d'aspetto ed altre, dormitori, mense, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, etc.);
 - g) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, sportive e ricreative a carattere ricreativo, politica, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali, delle caserme, stazioni, etc.;
 - h) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini etc.);
 - i) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti. In particolare, sono soggetti a tassa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.

2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, come di seguito esemplificate (in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo):
 - a) qualsiasi area sulla quale si svolga qualunque attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - b) aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari, escluse le aree specificate nell'art. 9, comma 1, del presente regolamento;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
 - d) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti urbani.
3. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

Art. 8 - Locali ed aree non utilizzate

1. Il tributo è dovuto anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. La presenza di infissi, di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 9 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali a titolo meramente esemplificativo:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani:

Utenze domestiche

 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

 - le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le utenze non domestiche che esercitano la facoltà di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, devono comunicare la scelta entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
3. Resta in ogni caso impregiudicato il versamento della Tassa sui Rifiuti relativa alla parte fissa, in quanto correlata sui servizi forniti indivisibili.

Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi come individuati all'art. 3 del presente regolamento, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. A titolo esemplificativo, non sono, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o in silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli destinati a ricovero delle merci nei quali è precluso l'accesso dell'uomo (es. silos);
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 12 - Produzione di rifiuti speciali - Riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 1, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma risulti obiettivamente impossibile od estremamente difficile determinare o delimitare le superfici in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le relative attività ed operazioni non risultano esattamente localizzate, la superficie imponibile è determinata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali di abbattimento:

Attività	Detassazione
Officine meccaniche, elettrauto, autocarrozzerie, verniciature	85%
Marmisti, ceramisti, manufatti in cemento, e materiali edili	85%
Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli ecc), fabbricazione mobili in legno e tessuti, produzione di materie plastiche, vetro	85%
Trasformazione di ferro e acciaio	85%
Tipografie artigiane	85%
Studi medici	85%
Tintorie e lavanderie	85%

3. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi igienici, mense, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.
4. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma 1, ovvero la riduzione di cui al comma 2, non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
7. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze di cui al comma 1 del presente articolo, la tariffa verrà applicata all'intera superficie dell'utenza, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

Art. 13 - Superficie degli immobili

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte avente altezza inferiore a m. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfaitaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 14 - Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile e qualora applicabili ai Comuni della Regione Sardegna.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 15 - Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 16 - Determinazione della Tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La suddivisione delle categorie tariffarie è desunta dalle tabelle di cui al punto 4, dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, basati su metodi di cui al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario di cui al precedente art. 15, validato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 17 - Articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche».
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4_a e 4_b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 18 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia presentata nei termini e/o le circostanze siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 19 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 20 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studi universitari prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 21 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In particolare, nelle unità immobiliari in cui sia svolta anche attività di Bed & Breakfast la superficie imputata è quella massima specificata dalla normativa regionale di settore (L.R. 12/08/1998 n. 27), per lo specifico immobile, mentre la tariffa applicata è quella prevista per "alberghi senza ristorante".
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Per i soggetti indicati dall'art. 184, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, resta in ogni caso ferma, la possibilità di concordare con il servizio pubblico di raccolta, modalità di adesione volontaria al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-*quater* del medesimo decreto 152/2006. In considerazione della riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti operata dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, nonché della necessità di garantire la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto tra le utenze di cui al periodo precedente ed il gestore del servizio pubblico è comunque assicurata la continuità del servizio.
8. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 7, la tariffa convenzionale corrisponde a quella dovuta dalle utenze che esercitano attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, come risultanti dall'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 23 - Tributo giornaliero

1. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 % oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Il canone di concessione per l'occupazione temporanea delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture realizzate di cui all'art. 1, comma 837 della L. 160/2019, sostituisce il tributo giornaliero disciplinato dal presente articolo.
7. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata insieme agli interessi ed accessori, con l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni del canone unico patrimoniale e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24 - Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 25 - Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, può concedere, ai soggetti passivi Tari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali ad uso abitativo, agevolazioni, basate principalmente sugli indicatori ISEE, in grave disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in riduzioni del 30% dell'ammontare del tributo.
2. In sede di determinazione delle tariffe il Comune stabilisce, per lo specifico anno di riferimento, lo stanziamento di bilancio per finanziare l'intervento, mentre, con successivo atto di indirizzo, la Giunta Comunale stabilisce i limiti di reddito e i termini per poter accedere alla agevolazione TARI.
3. Le condizioni di ammissibilità alla agevolazione sono le seguenti:
 - residenza nel Comune di Cabras da almeno 12 mesi;
 - limite di reddito non superiore all'indicatore ISEE stabilito annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale;
 - nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con motori di potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli con cilindrata superiore a 500 cc., in questi ultimi due casi con immatricolazione inferiore a 10 anni.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con risorse diverse ovvero con proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferiscono le riduzioni tariffarie predette.
5. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo la priorità di intervento ai nuclei familiari con ISEE più basso e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto nel capitolo del bilancio comunale di cui sopra. A parità di certificazione ISEE si discrimina sulla base dei seguenti criteri: nuclei familiari con presenza di invalidi con invalidità superiore ai 2/3, i nuclei familiari più numerosi, infine per estrazione.
6. Ulteriori forme di agevolazione possono essere fissate dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma del comma precedente.
7. Tutte le dichiarazioni prodotte si intendono rese con le formule dell'autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo, anche a campione, e, in ordine, alla verifica di veridicità trasmesse alla competente autorità ispettiva e/o di polizia giudiziaria.

Art. 26 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

4. Per l'attività del B&B, esercitabile per un massimo di 9 mesi annui, per i rimanenti 3 mesi annui l'intero immobile è a disposizione dell'utenza domestica, si prevede la riduzione tariffaria del 10% quale compensazione tariffaria, della limitazione temporale della attività.
5. Alle utenze non domestiche, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi, regionali o comunali, si applica la riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa, limitatamente al periodo di sospensione dell'attività.

Art. 27 – Riduzione per il recupero di rifiuti urbani

1. Il titolare di utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani, il quale dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa, limitatamente alla parte variabile della medesima con riferimento alla sola superficie ove si producono detti rifiuti avviati al recupero.
2. L'applicazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta la restituzione dell'eventuale eccedenza di tariffa corrisposta, ovvero la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.
3. Sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilabili che il produttore dimostri di avere avviato al recupero. Il coefficiente di riduzione K_r è calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito ad ogni categoria dell'utenza sulla base della seguente relazione:
$$K_r = K_g \text{ recuperati} / K_d \times m_q..$$
La percentuale di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è pari al prodotto: $K_r \times 100$.
4. Le attività che intendono usufruire della riduzione sopra citata hanno l'obbligo di presentare al competente Ufficio Tributi, entro il giorno 20 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento a quello per cui si vuole beneficiare della riduzione, dichiarazione in cui indicano la sola superficie dell'attività riferibile alla produzione di detti rifiuti avviati al recupero, copia dei contratti stipulati con operatori regolarmente autorizzati allo smaltimento, nonché la documentazione comprovante la quantità di rifiuti effettivamente avviati al recupero.
5. Resta in ogni caso impregiudicato il versamento della Tassa sui Rifiuti relativa alla parte fissa, in quanto correlata sui servizi forniti indivisibili.

Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 29 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 25, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 30 – Versamenti e Riscossione

1. Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per l'anno di competenza a titolo di tributo comunale e tributo provinciale, in 4 rate nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre, aventi scadenza il giorno 16 del mese di riferimento.
2. I pagamenti delle rate aventi scadenza precedente al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
3. E' facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 dicembre.

4. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti entro la scadenza della prima rata, apposito prospetto riassuntivo della tassa dovuta, sulla base dell'ultima dichiarazione presentata e o dei dati in possesso dell'ufficio. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.
5. Il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione delle tariffe, può autorizzare il differimento delle scadenze delle rate di cui al precedente comma 1.
6. Il contribuente è tenuto al pagamento del tributo dovuto, secondo i termini di cui al comma 1) al fine di non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 35, comma 1 del presente regolamento. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune, per poter comunque eseguire il versamento entro il termine di scadenza.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o altra modalità stabilita per legge.

Art. 31 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 10,00.

Art. 32 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta, nel caso di invio tramite PEC deve essere firmata digitalmente. Tuttavia la mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza e, qualora disponibile, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali (*limitatamente ai titolari di abitazioni non residenti nel Comune di Cabras*);
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti non conferibili (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 33 - Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 34 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.La suddetta documentazione potrà essere resa disponibile dagli uffici competenti anche a mezzo di flussi informatici.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Art. 35 – Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui al precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione di sanzioni per violazioni differenti.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
5. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati ai sensi dell'art. 1, comma 803 della L. 27 dicembre 2019 n. 160.
6. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
7. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, acquistano valore di dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo dovuto alle scadenze di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471. Per la sanzione indicata nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'art. 16, comma 3 e dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. E' fatta salva l'applicazione dell'istituto del ravvedimento, di cui all'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso del tributo, nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento

Art. 37 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 38 – Norme transitorie per l'anno 2021

1. In considerazione della riduzione del reddito a disposizione causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, limitatamente all'anno 2021 la riduzione del 30% per le utenze domestiche prevista dall'art. 25 del presente regolamento è incrementata al **45%** del tributo dovuto.
2. In considerazione della minore produzione di rifiuti durante i periodi di chiusura o sospensione parziale delle attività, nonché della presunta riduzione di fatturato per calo della domanda, causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2021 il Comune riconosce le seguenti agevolazioni straordinarie alle utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Cabras:
 - a) attività che nel corso dell'anno 2020 abbiano subito periodi di chiusura (Tabella 1, allegato A della delibera Arera n. 158/2020) a seguito di uno o più dei provvedimenti stabiliti con DPCM e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali: Riduzione **45,0%**
 - b) attività che nel corso dell'anno 2020 abbiano subito delle sospensioni parziali (Tabella 2, allegato A della delibera Arera n. 158/2020) pur non essendo soggette a sospensione per emergenza da Covid-19: Riduzione **35,0%**
 - c) restanti attività, al fine del riconoscimento della presunta riduzione di fatturato per calo della domanda, ancorché non siano state soggette nell'anno 2020 a sospensione obbligatoria per emergenza da Covid-19: Riduzione **12,50%**
3. In deroga all'art. 28 del presente regolamento, l'agevolazione di cui al comma 2 è cumulabile con l'agevolazione per le utenze stagionali di cui al precedente art. 26.
4. In deroga all'art. 30, comma 1 del presente regolamento, per l'anno 2021 il versamento del tributo è effettuato in 4 rate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, aventi scadenza il giorno 16 del mese di riferimento. E' facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 dicembre 2021.

Art. 39 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR).

Art. 40 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.